



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Approvato con del. G.C. n. 120/2015

[Avvocatura Civica](#)

NORME DISCIPLINANTI IL PATROCINIO ED IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI.

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicabilità; procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Conflitto di interessi

Art. 5 - Finanziamento

Art. 6 - Esclusioni

Art. 7 - Condizioni per l'ammissione

Art. 8 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

Art. 9 - Istanza per l'ammissione

Art. 10 - Procedimento

Art. 11 - Limiti

Art. 12 – Competenze

Art. 13 - Conclusione favorevole

Art. 14 - Rimborso delle spese legali

Art. 15 - Rimborso postumo

Art. 16 - Procedura per il rimborso

Art. 17 - Definizione

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa o contabile aperti nei confronti degli stessi. La normativa di riferimento è rappresentata dal Dlgs 267/00, dall'art. 16 del DPR 191/79, dall'art. 22 del DPR 347/83, dall'art. 67 del DPR 268/87, dall'art. 28 del CCNL del 14.9.00, dalla L. 20/94, dal DL 543/96 conv. in L. 639/96, dall'art. 1720, 2° comma cod. civ. e da ogni altra norma vigente in materia.

Art. 2 Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e amministrativa/contabile

Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio, dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

La stessa tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, sarà accordata agli Amministratori locali, ai quali, secondo la predominante giurisprudenza al momento della liquidazione, saranno estese le disposizioni di cui agli artt. 22 del D.P.R. 347/1983 e 67 del D.P.R. n.268/1987.

Art. 3 Soggetti

Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.

Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 Conflitto di interessi

Il dovere d'ufficio di perseguire esclusivamente l'interesse pubblico primario affidato alle cure dell'amministrazione comunale deve informare il funzionario pubblico del dovere di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. nei termini di una posizione soggettiva di prudente equidistanza dagli interessi privati, collettivi e/o individuali, eventualmente coinvolti nel procedimento, con conseguente obbligo di astensione ogni qualvolta il funzionario pubblico non si trovi in una posizione di assoluta serenità rispetto al fatto, all'atto da adottare o al comportamento da assumere.

Non sussiste conflitto di interessi qualora il funzionario pubblico, in relazione ai fatti, atti o comportamento direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ovvero alla carica o funzione assolta, abbia agito, ovvero omesso di agire, senza che si sia determinata, anche indirettamente, alcuna interferenza o commistione tra interessi privati e l'interesse pubblico che l'ente rappresenta.

Art. 5 Finanziamento

In attuazione del principio della programmazione delle spese ed in base al criterio di ragionevolezza e prudenza, annualmente, con il bilancio di previsione, saranno destinate delle somme per finanziare l'attuazione delle disposizione del presente regolamento. Il PEG assegnerà dette somme al dirigente dell'Avvocatura Civica.

Art. 6 Esclusioni

Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

Art. 7 Condizioni per l'ammissione

Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio .

I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale.

Art. 8 Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Montalto Uffugo, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 9 Istanza per l'ammissione

Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione riservata, e comunque nel termine di sessanta giorni, al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale.

La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;
- c) comunicare un preventivo di massima da parte del professionista che indichi dettagliatamente gli oneri di difesa relativamente alle diverse fasi di giudizio;
- d) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale, nonché tutti gli atti processuali e certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza.

Tali comunicazioni sono trasferite al Dirigente dell'Avvocatura Civica per gli adempimenti successivi.

Art. 10 Procedimento

Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali.

Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 7, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente medesimo, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, i relativi oneri di difesa, da considerarsi sempre al minimo tabellare.

Il legale incaricato con delibera di Giunta Comunale, si impegna a notificare l'Ente nel corso di causa. Nel caso di anticipazioni da parte dell'Ente di somme al legale incaricato, qualora il giudizio non si concluda favorevolmente (art. 13), l'Ente recupererà tali somme con una trattenuta sullo stipendio, e/o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa vigente.

Si procederà al recupero delle somme anche qualora, dopo una sentenza non favorevole il dipendente decida di proseguire il giudizio nei successivi gradi.

Il rimborso delle spese legali opera, a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, allorché l'Amministrazione procede al pagamento delle spese processuali, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento.

Art. 11 Limiti

L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari.

Considerata l'entrata in vigore dei nuovi parametri professionali che hanno abolito i minimi ex Dm 55/14 è fatto obbligo al professionista incaricato dal dipendente di presentare apposito preventivo di spesa nel quale è dettagliatamente indicato il costo relativo alla difesa processuale in ogni stato e grado del procedimento, tenendo conto se la difesa riguarderà più parti aventi la medesima posizione processuale.

Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte.

Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente (a titolo meramente esemplificativo ctp, ecc).

Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore.

Sempre a giudizio dell'Amministrazione, con riferimento alle procedure per le quali si rilevi una macroscopica lesione della dignità e decoro professionale, qual è quella riveniente dall'applicazione al minimo del decreto ministeriale 140/12, si potrà riconoscere al professionista incaricato il compenso parametrato ai seguenti criteri;

- natura e complessità della causa;
- importanza delle questioni trattate,
- durata del processo;
- qualità dell'opera professionale;
- vantaggio arrecato al cliente;
- rapporto tra l'importanza e la delicatezza della causa e le somme spese per la difesa e delle quali si chiede il rimborso;

Partendo dal valore minimo di riferimento, a ciascuno di questi criteri viene attribuito un valore percentuale pari al 16%.

Al professionista verrà riconosciuta una percentuale maggiore rispetto al minimo, quanto maggiore saranno i criteri riconoscibili. L'esistenza di tutti i criteri determinerà il riconoscimento del massimo della tariffa di cui al D. M. 140/12.

In tali ipotesi, il rimborso potrà effettuarsi previa esibizione di parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Inoltre dovrà essere prodotta adeguata relazione esplicativa in ordine ai motivi dell'aggravio dei costi difensivi.

All'istruttoria per il riconoscimento di un valore superiore al minimo provvederà il responsabile dell'Avvocatura Civica.

Art 12 Competenze

Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, con atto predisposto dal servizio contenzioso che procederà a seguito dell'acquisizione dell'istruttoria riservata svolta dal responsabile dell'Area cui afferisce il dipendente che richiede la concessione del patrocinio o, nel caso il dipendente sia un responsabile di Area, dal Segretario Generale.

Art. 13 Conclusione favorevole

Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Nell'ipotesi di archiviazione del procedimento, di sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 cpp, ovvero di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpp perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o perché il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità, il rimborso sarà dovuto solo laddove la condotta posta in essere non si ponga in una situazione di conflitto di interessi con l'ente.

Art. 14 Rimborso delle spese legali

L'Ente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.

Sono esclusi i casi di procedimenti penali che, pur escludendo responsabilità diretta, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art. 15 Rimborso postumo

È ammesso rimborso postumo, ovvero quello che si determina in caso di mancata comunicazione nei termini di cui all'art. 9.

Tuttavia, in questo caso, l'amministrazione verificherà, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore.

L'amministrazione si riserva di verificare la misura del rimborso, e ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59).

Inoltre, l'ente non è vincolato al parere espresso sulla parcella dal competente organo professionale (costituendo tale strumento un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, ma che non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza – cfr. Cass. Civ. sez. II 30- 01-1997, N. 932)".

In questo caso l'amministrazione provvederà alla liquidazione in base a principi di contenimento della spesa, con applicazione graduale dei criteri di cui all'art. 11 comma 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 16 Procedura per il rimborso

Ai fini dell'articolo precedente l'Avvocatura civica, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3, lett. a), b) e c).

Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è di competenza della Giunta Comunale.

Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 17 Definizione

Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile e amministrativa: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 18 Entrata in vigore

Con l'approvazione del presente regolamento sono automaticamente revocate tutte le deliberazioni assunte che si pongano in contrasto con la presente disciplina.

Le norme del presente regolamento si estendono, laddove applicabili, ai procedimenti non ancora definiti con sentenza non più impugnabile.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e la successiva pubblicazione per 15 giorni nell'albo pretorio online del Comune di Montalto Uffugo.